

#	Quesito	Risposta
1	<p><i>La domanda deve essere presentata obbligatoriamente online tramite pec oppure anche tramite Raccomandata A.R.? Se è obbligatorio trasmetterla via pec, ci potete indicare quale Legge dello Stato italiano prevede questo? (indicare n. della Legge e articolo/comma specifico)</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 3, co 1 del bando di gara la domanda deve essere presentata esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito <a href="http://bandioperatorilocali.mise.gov.it">bandioperatorilocali.mise.gov.it</a>, in cui sono fornite le necessarie istruzioni per la compilazione della stessa. Si rinvia alle disposizioni del Codice degli appalti e delle relative delibere dell'ANAC</p>
2	<p><i>Per i bandi inerenti le reti di secondo livello è obbligatorio per gli operatori di rete coprire il 50% della popolazione di una provincia oppure non è indispensabile?</i></p>	<p>E' obbligatorio. Come indicato all'Allegato 1 al bando di gara nella sezione "Criterio (B) Redazione di un piano tecnico - Categoria b3) Prestazioni della rete", la copertura prevista dal piano tecnico dovrà essere, a pena di esclusione, non inferiore al 50% della popolazione residente in ciascuna provincia nell'area geografica oggetto del bando. Tale copertura si intende valutata una volta convertiti gli impianti in tecnologia DVB-T2.</p>
3	<p><i>Per le zone di montagna e le valli laterali dove i grossi operatori di rete non hanno intenzione di accendere impianti perchè non redditivi, c'è la possibilità per piccoli operatori di rete (che magari sono fornitori di contenuti con una piccola tv locale comunitaria che copre solo il territorio comunale) di accendere almeno un impianto DVB-T2 con un massimo di 5 WATT di potenza in antenna? Avete pensato ad una procedura semplificata per questo tipo di operatore di rete/emittenti? Magari con una pianificazione aggiuntiva di reti di terzo livello (a copertura comunale/multicomunale)?</i></p> <p><i>E' possibile oppure avete subito "pressioni" per non farvelo fare? Attualmente, in tutta Italia, in DVB-T1 esistono piccole emittenti comunitarie di questo tipo (zone alpine, valli laterali in zone del Sud Italia, zone dell'appennino ecc.) che veicolano solo un canale tv con un diritto d'uso provvisorio. Oppure con il DVB-T2 sono le tv locali di questo tipo sono destinate definitivamente a scomparire per volere delle reti nazionali e altre lobbies?</i></p>	<p>In base a quanto disposto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m., il Ministero è tenuto ad effettuare le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti digitali terrestri pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)" di cui alla Delibera n. 39/19/Cons, modificata con delibera n. 162/20/CONS.</p>
4	<p><i>Può un piccolo operatore di rete, interessato ad operare solo in ambito comunale, fare domanda con un unico impianto DVB-T2, a bassa potenza (max 5 WATT) e ubicarlo sul tetto della sede dell'emittente (fornitore di contenuti FSMA) perchè in vista ottica con le antenne riceventi dei telespettatori (postazione magari già usata 30 anni in tecnologia analogica e autorizzata dal Ministero delle PP.TT.) oppure è obbligato ad usare le postazioni trasmettenti indicate dal piano AGCOM ?</i></p>	<p>In base a quanto disposto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m., il Ministero è tenuto ad effettuare le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti digitali terrestri pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)" di cui alla Delibera n. 39/19/Cons, modificata con delibera n. 162/20/CONS</p>

5	<p><i>Per le zone di confine tra regioni (tipo città di Reggio Calabria-Messina) e altre simili in Nord-Centro Italia con coincidenze del bacino radioelettrico avete previsto bandi unificati oppure separati semplicemente in base alla provincia di appartenenza?</i></p>	<p>In base a quanto disposto dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m., il Ministero è tenuto ad effettuare le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti digitali terrestri pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)" di cui alla Delibera n. 39/19/Cons, modificata con delibera n. 162/20/CONS</p>
6	<p><i>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativo all'area tecnica n. 4 (Trentino – Alto Adige) – Rete di I livello n. 1 (canale 271), si richiede venga chiarito: come sia possibile con l'unica frequenza disponibile "canale 27", coprire il 90% della popolazione relativa all'area tecnica interessata, così come previsto dall' art. 11 punto 2 del bando, quando all'asterisco 1 viene specificato: "1 canale non assegnabile sui siti di Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda, Brennero, Vipiteno, Valle d'Isarco, San Candido, Plan de Coronas, Prato alla Drava", la cui copertura corrisponde a circa il 15% dell'area tecnica interessata.</i></p>	<p>Il vincolo di copertura al 90% deriva dalla pianificazione delle reti di 1° livello ai sensi della delibera AgCom 39/19/CONS modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)"</p>
7	<p><i>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativo all'area tecnica n. 4 (Trentino – Alto Adige) – Rete di I livello n. 1 (canale 271) si richiede venga chiarito: in quale modo sia possibile coprire le aree asservite dagli impianti di: Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda, Brennero, Vipiteno, Valle d'Isarco, San Candido, Plan de Coronas, Prato alla Drava, posto che è nostro interesse avere una copertura regionale e quindi effettuare il servizio anche alle popolazioni interessate da detti impianti.</i></p>	<p>La copertura delle aree tecniche deriva dalla pianificazione delle reti di 1° livello ai sensi della delibera AgCom 39/19/CONS modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)"</p>
8	<p><i>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativo all'area tecnica n. 4 (Trentino – Alto Adige), si richiede venga chiarito: quale/i possibilità esistono per coprire il 99% della popolazione regionale, posto che la Rete di I livello n. 1 da Voi indicata (canale 271) ha delle importanti limitazioni? ("1 canale non assegnabile sui siti di Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda, Brennero, Vipiteno, Valle d'Isarco, San Candido, Plan de Coronas, Prato alla Drava").</i></p>	<p>Vedi risposta al quesito n. 6</p>

9	<p>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativo all'area tecnica n. 4 (Trentino – Alto Adige), ove all'art. 9 punto 1 lettera b) del bando viene specificato: "in una medesima area tecnica è preclusa l'aggiudicazione ad uno stesso soggetto di più reti di primo livello"</p> <p>si richiede venga chiarito: se sia possibile per un operatore di rete partecipare al bando per l'aggiudicazione dei diritti d'uso di una frequenza di primo livello relativa alla sub area tecnica "Trentino" e contemporaneamente partecipare al bando per l'aggiudicazione dei diritti d'uso di una frequenza di primo livello relativa alla sub area tecnica "Alto Adige".</p>	Sì, la partecipazione è sempre possibile
10	<p>Con riferimento al bando in oggetto e più precisamente all'art. 11, punto 4) si osserva quanto segue: "All'operatore aggiudicatario è fatto obbligo di garantire ai FSMA che, nei due anni precedenti alla presente procedura, abbiano trasmesso, sulla base di autorizzazione ministeriale, esclusivamente nel bacino relativo alle province di Alessandria, Biella, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola e Vercelli (o ad una parte di esse) e che intendano continuare a trasmettere in tale medesimo bacino, capacità trasmissiva al massimo pari a 1 Mbit/s per ciascun FSMA ed entro un limite complessivo di 3,5 Mbit/s, al prezzo indicato nell'offerta di servizio (Allegato 2), riproporzionato in base alla popolazione delle aree ristrette interessate."</p> <p>Le Linee Guida Formazione delle Graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (art. 1, comma 1034, della legge n. 205/2017) pubblicate il 22.07.2019 sul sito del Ministero alla pagina 3 voce "Procedure di selezione", punto 5 dispongono che: "Le procedure in esame hanno ad oggetto la selezione dei FSMA a cui sarà assegnata, in relazione a ciascuna rete di ogni area tecnica, la capacità trasmissiva necessaria al trasporto in SD di ciascun marchio" Alla luce di quanto sopra esposto sembrerebbe che ai FSMA locali sia riservato al massimo 1 Mbit/s, capacità del tutto insufficiente a trasmettere in tecnologia HD. Tecnologia che, sulla base delle menzionate linee guida, parrebbe comunque non disponibile al FSMA locale. D'altronde non sarebbe legittimo un trattamento diverso tra un FSMA locale che opera sull'intera area tecnica e uno che invece, in assenza di una rete di secondo livello, si trova ad operare sulla rete di primo livello in bacino più ristretto.</p>	<p>Al punto 10 delle linee guida per FSMA l'accesso a detta capacità trasmissiva avverrà in base a negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA che dovranno dare luogo ad un accordo entro un termine successivo alla pubblicazione degli esiti delle relative procedure. Nei casi di eventuale assenza di accordo tra le parti, entro detta scadenza, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei FSMA all'offerta degli operatori di rete, in base alla posizione in graduatoria che detti fornitori avranno acquisito ad esito delle procedure di cui alle presenti linee guida.</p> <p>In ogni caso non esiste un limite massimo di capacità dati che l'FSMA può ottenere in quanto questa è soggetta a contrattazione con l'operatore. Tuttavia per gli FSMA che ricadono nella condizione espressa all'Art.11 comma 4, fino a 1 Mbit/s il prezzo di questa capacità dovrà essere riproporzionato in base alla popolazione delle aree ristrette interessate così come indicato nell'Offerta di servizio. Resta inteso che la capacità trasmissiva massima concedibile a tale prezzo è di 3,5 Mbit/s.</p>
12	<p>Con riferimento al bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, si richiede venga chiarito: con riferimento all'art. 11 comma 6 del bando, il soggetto terzo, che attualmente non svolge l'attività di operatore di rete, bensì l'attività di infrastrutture di rete (come ad es. EI TOWERS), per avere gli stessi requisiti dell'operatore di rete necessari per partecipare al bando, è sufficiente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del bando, si doti di preventiva "segnalazione certificata di inizio attività" al Ministero, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche?</p>	Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, gli operatori di rete in possesso dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche o che abbiano presentato una "segnalazione certificata di inizio di attività" al Ministero finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

13	<p>Relativamente alla domanda che precede, il soggetto terzo, dotato di preventiva “segnalazione certificata di inizio attività” al Ministero, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, può ai sensi dell’art. 9 comma 1. Lettera a), partecipare al bando per l’aggiudicazione di una rete di primo livello, in tutte le aree tecniche d’Italia?</p>	<p>Si, se la SCIA preventiva non contiene limitazioni territoriali</p>
15	<p> criterio A idoneità tecnica  Nel caso di partecipazione in forma aggregata sono considerati gli impianti di trasmissione di tutti i soggetti aderenti, ma daranno luogo ad un punteggio solo quelli distinti, ovvero posti ad una distanza superiore a 4 km. Quelli di collegamento vengono invece considerati indistintamente?</p>	<p>Si, saranno considerati indistintamente.</p>
16	<p> criterio A idoneità tecnica  Cosa si intende per collegamento IP dedicato?</p>	<p>Una tratta cablata punto-punto basata su protocollo TCP/IP con capacità dati garantita (non best effort) tale da consentire almeno il trasporto di un multiplex DVB-T dall’head-end verso gli impianti trasmissivi</p>
17	<p> criterio B redazione di un piano tecnico  Per la rete di distribuzione quali sono i dati da specificare oltre alla localizzazione geografica ed alla visibilità ottica del collegamento?</p>	<p>Il piano tecnico dovrà specificare i dati tecnici di tutti gli impianti (tipologia e caratteristiche) della rete di distribuzione (IP, ponti radio RF, satellite), eventualmente includendo una descrizione grafica, su mappa geografica.</p>
18	<p> criterio B redazione di un piano tecnico  Per ogni trasmettitore, ai fini del calcolo della copertura, vanno indicati i valori di campo ricevuto su una griglia di punti forniti in formato elettronico e scaricabili dal portale. Nella nota 3) pag.5 dell’allegato 1 viene specificato che i valori di campo da fornire non devono essere discriminati rispetto al puntamento dell’antenna ricevente. Senonché, nell’allegato 3 della Delibera AGCOM 39/19/CONS pag.6 nel calcolo del segnale utile e dei segnali interferenti si parla di discriminazione per direttività e polarizzazione dell’antenna ricevente. Quali sono quindi i valori di campo ricevuto da inserire nella griglia?</p>	<p>Rimane valido quanto riportato alla nota 3 pag.5 dell’allegato 1.  I valori di campo da fornire non devono essere discriminati.  Come precisato al capitolo 4 dell’Appendice A all’Allegato 1, la discriminazione di tutti i segnali ricevuti rispetto alla direzione di puntamento dello Strongest Server verrà effettuata dallo strumento per il calcolo delle coperture, reso disponibile ai partecipanti, in base ai valori di campo ricevuto non discriminato.</p>
19	<p> criterio B redazione di un piano tecnico  Per ogni trasmettitore, ai fini della verifica dei valori di soglia dei PDV nazionali ed esteri, vanno indicati i valori di campo interferente su una griglia di punti forniti in formato elettronico e scaricabili dal portale. Sullo stesso portale, tra le voci dell’Allegato B, è indicato “valori di campo disturbante” che tiene conto del rapporto di protezione (di 20 dB o 12,2 dB a seconda che si tratti di una rete di I o II livello). Il campo disturbante va quindi calcolato solo per l’intera rete di trasmissione?</p>	<p>Ai fini della verifica dei valori di soglia dei PDV nazionali ed esteri devono essere forniti con il piano tecnico i valori di campo interferente. Il campo disturbante totale verrà calcolato in fase di verifica.</p>
20	<p> criterio B redazione di un piano tecnico  Che cosa include la descrizione dettagliata dei costi di realizzazione della rete?</p>	<p>Tutte le voci di spesa che contribuiranno a formare il costo complessivo per la realizzazione del piano tecnico.</p>

22	<p><i>Critério D sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria</i>  <i>Nell'ipotesi in cui i costi del piano tecnico siano già stati sostenuti e quindi la rete già adeguata al T2, quale valore andrà indicato nel rapporto patrimonio netto costi dell'investimento? In tale ipotesi la perizia redatta da un professionista iscritto all'apposito albo potrà essere omessa?</i></p>	<p>Per la sostenibilità economica tra i costi di realizzazione del piano tecnico da portare a rapporto con il patrimonio netto, oltre ai costi che si renderanno necessari per la realizzazione della rete (CAPEX), devono essere considerati anche i costi di redazione del piano tecnico stesso e dei costi di configurazione e adeguamento al PNAF degli attuali impianti. che comunque non potranno essere nulli. Da verificare MISE</p> <p>La perizia redatta dal professionista è comunque necessaria</p>
23	<p><i>Critério D sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria</i>  <i>Come deve essere considerato il patrimonio netto nell'ipotesi in cui un medesimo soggetto partecipi a più bandi in Aree tecniche diverse? Si opera un frazionamento in maniera proporzionale all'area/popolazione relativa ad ogni area tecnica?</i></p>	<p>No, non si opera un frazionamento ma si considera sempre lo stesso patrimonio netto.</p>
24	<p><i>Critério D sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria</i>  <i>Il patrimonio netto da prendere in considerazione deve essere quello indicato nell'ultimo bilancio approvato e depositato, oppure una stima di quello esistente alla data di presentazione della domanda? Nella seconda ipotesi, la stima deve essere redatta da un professionista iscritto all'apposito albo?</i></p>	<p>Ultimo bilancio approvato</p>
25	<p><i>Domanda di partecipazione</i>  <i>L'art. 3, comma 5, del Bando prevede che la domanda di partecipazione debba essere sottoscritta "dal legale rappresentante della Società". In caso di partecipazione di più soggetti in forma aggregata, la domanda deve recare la firma di ciascun soggetto? Se sì, nel caso in cui i soggetti partecipanti in aggregazione, nelle forme previste dal Bando, nominino una società "capofila", è ammissibile che la domanda di partecipazione venga sottoscritta solo dal legale rappresentante di tale ente?</i></p>	<p>La domanda deve essere firmata da tutti i soggetti o, in caso di impresa capofila, soltanto dal soggetto capofila (o suo rappresentante legale)</p>
26	<p><i>Domanda di partecipazione</i>  <i>Un soggetto esercente l'attività di operatore di rete DVB-T nazionale può partecipare in qualità di socio non detentore della quota di controllo di un istante al bando locale?</i></p>	<p>SI</p>
27	<p><i>Domanda di partecipazione</i>  <i>Il soggetto partecipante può costituire una aggregazione in qualità di capofila con un soggetto esercente l'attività di operatore di rete DVB-T nazionale?</i></p>	<p>SI</p>

28	<p><i>QUESITO SU REVOCA BANDO 1° LIVELLO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SU RICHIESTA RAS</i></p> <p><i>Con riferimento alla Revoca dei bandi, ovvero reti 1° livello sub Area tecnica 4b – Provincia Autonoma di Bolzano, emanata in data 22.5.2020, si consideri inammissibile la possibilità di attivare e assegnare il canale UHF 21 dai siti della provincia di Trento, con particolare riferimento a Paganella, Monte Brione, Dos Casina, come richiesto dalla RAS ed evidenziato nel testo di revoca Inoltre, l'utilizzo dei canali 21 e 34 in Paganella permetterebbe l'estensione della rete SFN senza dover utilizzare altre risorse frequenziali pianificate per la provincia di Trento) L'incompatibilità con la frequenza UHF 21 di secondo livello, assegnata alle provincie di Brescia, Sondrio, Lodi e Cremona, determinerebbe interferenze consistenti e l'inapplicabilità di eventuali progetti di rete, nel rispetto del bando stesso e dei PDV attuali. L'esposizione della provincia di Brescia, con quella di Trento, fra loro confinanti, determinerebbe situazioni di assoluta incompatibilità reciproca.</i></p>	<p>La copertura delle aree tecniche deriva dalla pianificazione delle reti di 1° livello ai sensi della delibera AgCom 39/19/CONS modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)" vedi risposta al quesito 7</p>
30	<p><i>2) Nel caso di partecipazione in forma aggregata sono considerati gli impianti di trasmissione di tutti i soggetti aderenti, ma daranno luogo ad un punteggio solo quelli distinti, ovvero posti ad una distanza superiore a 4 km. Quelli di collegamento vengono invece considerati indistintamente?</i></p>	<p>Duplicato quesito 15</p>
31	<p><i>3)Cosa si intende per collegamento IP dedicato?</i></p>	<p>Duplicato quesito 16</p>
32	<p><i>4) Nell'attribuzione del punteggio sub a2 viene valutato il numero degli impianti: secondo tale criterio una rete di diffusione provinciale di molti impianti vale più di una rete, semmai regionale, che ha un numero di impianti minore. È giusta questa interpretazione?</i></p>	<p>SI</p>
33	<p><i>5) Per la rete di distribuzione quali sono i dati da specificare oltre alla localizzazione geografica ed alla visibilità ottica del collegamento?</i></p>	<p>Duplicato quesito 17</p>
34	<p><i>6) Per ogni trasmettitore, ai fini del calcolo della copertura, vanno indicati i valori di campo ricevuto su una griglia di punti forniti in formato elettronico e scaricabili dal portale. Nella nota 3) pag.5 dell'allegato 1 viene specificato che i valori di campo da fornire non devono essere discriminati rispetto al puntamento dell'antenna ricevente. Senonché, nell'allegato 3 della Delibera AGCOM 39/19/CONS pag.6 nel calcolo del segnale utile e dei segnali interferenti si parla di discriminazione per direttività e polarizzazione dell'antenna ricevente. Quali sono quindi i valori di campo ricevuto da inserire nella griglia?</i></p>	<p>Duplicato quesito 18</p>
35	<p><i>7) Per ogni trasmettitore, ai fini della verifica dei valori di soglia dei PDV nazionali ed esteri, vanno indicati i valori di campo interferente su una griglia di punti forniti in formato elettronico e scaricabili dal portale. Nell'All.1 criterio B punto iii) si dice di inserire per ogni trasmettitore i valori di campo interferente ricevuto nei PDV; sul portale, tra le voci dell'Allegato B, è indicato "valori di campo disturbante" che tiene conto del rapporto di protezione (di 20 dB o 12,2 dB a seconda che si tratti di una rete di I o II livello). Il campo disturbante va quindi calcolato solo per l'intera rete di trasmissione?</i></p>	<p>Duplicato quesito 19</p>

36	<p>8) Nel calcolo della resilienza di una rete di II livello monoprovinciale costituita da un solo impianto (che non può essere ridonato da nessun altra postazione) che copre l'80% della popolazione se spengo tale impianto ottengo una percentuale il 100% degli utenti non serviti restituendo una differenza negativa : quale valore inserisco sul portale?</p>	<p>Nel caso proposto si ha una rete composta da un solo trasmettitore (Tx1) che assicura una copertura dell'80% della popolazione. Spegnendo l'unico trasmettitore si ottiene copertura nulla (0%). La percentuale da considerare per questo criterio sarà <math>80\% - 0\% = 80\%</math>.</p>
44	<p>È possibile avere indicazioni in merito alle modalità di raccordo tra i valori massimi dei diagrammi di radiazione e i valori all'orizzonte? In sintesi, qual è la funzione utilizzata per la costruzione del solido di radiazione dati, per ogni azimut, l'angolo di elevazione in cui si presenta il valore massimo e il valore all'orizzonte (informazioni derivabili dal TD3)?</p>	<p>La procedura per il calcolo è riportata in "Metodo per il rendering dei diagrammi di irradiazione verticali basato sui dati previsti dalle specifiche di formato del catasto AGCOM", pubblicato da AGCOM in: <a href="https://www.agcom.it/avvisi-e-documenti-utili-relativi-al-cnf">https://www.agcom.it/avvisi-e-documenti-utili-relativi-al-cnf</a></p>
45	<p>Le reti di riferimento, dai quali sono derivati i PDV secondo le modalità rappresentate nell'Allegato 3 alla delibera AgCom 39/19/CONS, modificata con delibera n.162/20/CONS, devono garantire la copertura con LP 90% (così come anche le reti da realizzare in ottemperanza al bando). Nel visionare i PDV afferenti ai vari canali, si nota spesso l'introduzione di PDV con valori di campo non in grado di garantire il raggiungimento dell'obiettivo target per la rete di riferimento. Con riferimento ai PDV per la rete di primo livello sul can. 41 in Piemonte (Valore CE per il raggiungimento di una LP 90% = 53,4 dBμV/m) si rilevano una serie di punti in cui tale valore (sommando i 15 dB "decurtati" in relazione al procedimento rappresentato nella delibera AgCom) non viene raggiunto anche per valori superiori a 6 dB determinando così la potenziale insorgenza di vincoli in alcuni casi troppo stringenti nella progettazione delle reti. Si ritiene che a tutti i PDV nazionali per cui il valore della soglia sul PDV + 15 dB sia inferiore al valore di CE minimo preso a riferimento per la pianificazione (nel caso del can. 41 pari a <math>53,4 - 15 = 38,4</math> dBμV/m) debba essere assegnato il valore corrispondente alla soglia minima (38,4 nel caso del can. 41).</p>	<p>I PDV del canale 41 con soglie inferiori al limite indicato sono tutti relativi alla protezione di reti di secondo livello, per le quali l'intensità minima di campo mediano equivalente è di 8 dB inferiore a quella per le reti di primo livello.</p>

46	<p><i>All'interno degli accordi internazionali sono rappresentate le modalità di calcolo concordate e sottoscritte dall'amministrazione italiana in alcuni casi meno restrittive. Ad esempio:</i></p> <p><i>a. L'Art. 6 dell'accordo tra Albania, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, San Marino e Slovenia non prevede la necessità di individuare vincoli per i PDV al di fuori delle aree individuate dai poligoni rappresentati nell'accordo (che escludono, tra l'altro, Piemonte e la maggior parte della Lombardia)</i></p> <p><i>b. L'Art. 6 dell'accordo tra Francia, Italia, Monaco e Città del Vaticano indica la possibilità di utilizzare il modello di propagazione ITU-R P.1546 per il calcolo delle interferenze nel caso di tratte marine</i></p> <p><i>In relazione a quanto sopra rappresentato si chiede se sia possibile adottare i seguenti accorgimenti:</i></p> <p><i>a. Non considerare i PDV afferenti al comparto adriatico per gli impianti allocati al di fuori dei poligoni individuati all'interno dell'accordo;</i></p> <p><i>b. Utilizzare la ITU-R P. 1546 1% con TCA per PDV che prevedano tratti di mare intermedi. Nel caso vi sia una possibile discrezionalità in tale approccio, si chiede di fornire i PDV per i quali sia possibile utilizzare la ITU-R P.1546;</i></p> <p><i>c. Per le amministrazioni di San Marino e Città del Vaticano, enclave nel territorio italiano, si chiede di adottare il medesimo approccio utilizzato per il rispetto de i PDV nazionali: ITU-R P.1812 al 10% del tempo.</i></p>	<p>I PDV sono fissati dalla delibera AGCOM 39/19/CONS, successivamente modificata dalla delibera 162/20/CONS e non possono essere modificati o rimossi.</p> <p>L'uso del metodo di propagazione riportato nella Raccomandazione ITU-R P.1546 è previsto dalle delibere AGCOM 39/19/CONS e 162/20/CONS esclusivamente quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>(a) PDV estero destinato alla protezione di un diritto derivante da GE06;</p> <p>(b) cammini di propagazione di lunghezza superiore ai 150/200 km prevalentemente su mare.</p> <p>In tali casi, qualora la verifica con i campi ricevuti simulati dal partecipante con la raccomandazione ITU-R P.1812 o con i campi simulati dalla Commissione con la raccomandazione ITU-R P.1812 non dia esito positivo, si procederà alla verifica con la raccomandazione ITU-R P.1546.</p>
47	<p><i>a) Considerate la ristrettezza dei tempi per la formulazione delle domande e la complessità delle operazioni richieste dal punto di vista informatico, si chiede di istituire un help desk in grado di rispondere a dubbi connessi con l'utilizzo dei tool di verifica messi a disposizione.</i></p> <p><i>b) In particolare il puntamento del sistema ricevente sul segnale di intensità maggiore potrebbe determinare alcune criticità laddove in un particolare pixel fossero rilevati segnali di intensità comparabile (nell'intorno di +-3 dB), che provengono da direzioni distinte. Nel caso di più segnali la cui intensità nell'intorno del massimo sia compresa entro l'intervallo di +- 3dB, il tool dovrebbe verificare se la copertura ottenuta orientando il sistema ricevente verso ciascuno di tali segnali si modifichi, così da considerare ai fini della valutazione il valore più elevato tra quelli ottenuti.</i></p>	<p>a)</p> <p>Per questioni relative al tool di verifica ci si può riferire all'help desk indicato nel portale del tool di presentazione delle domande</p> <p>b)</p> <p>Le procedure di verifica delle coperture non prevedono l'utilizzo di uno strongest server diverso da quello che produce il campo più elevato fermo restando che "La Commissione potrà effettuare ulteriori verifiche sulle percentuali di copertura fornite dal partecipante, o quelle modificate di cui al precedente punto 5, a partire dai dati degli impianti e dai campi ricevuti forniti dal partecipante, nel rispetto delle modalità tecniche precisate dall'AgCom nella delibera n. 39/19/CONS, modificata con delibera n. 162/20/CONS, e relativi allegati. (Appendice A al bando di gara)".</p>
49	<p><i>Al fine di ridurre al massimo l'aleatorietà dei SW di simulazione si chiede di disporre del DEM SRTM90 (o altro DEM utilizzato per le verifiche e in grado di rispettare i vincoli di cui all'Appendice A proposta nei vari bandi) con passo di campionamento 100m e 250m in formato ESRI ASCII (cioè con Cell size espresso in metri e non in gradi).</i></p>	<p>Le verifiche sui campi ricevuti verranno effettuate con il DEM SRTM90 versione 3, con risoluzione di 3 secondi di grado, disponibile pubblicamente.</p>



52	<p>Si chiede conferma che, anche in deroga a quanto rappresentato nella delibera AgCom 39/19/CONS, modificata con delibera n.162/20/CONS (in particolare con riferimento a PDV nazionali, per cui è accettata una tolleranza del 3%), tutti i PDV devono essere rispettati sulla base dei campi ricevuti simulati dai partecipanti. La tolleranza del 3% è considerata all'atto della verifica da parte della commissione.</p>	<p>Si conferma.</p>
56	<p>Nel verificare i file da utilizzare per valutare il rispetto dei PDV (attraverso il portale bandioperatorilocali.mise.gov.it) si è constatato che il formato dei file .csv afferente ai PDV nazionali ed esteri non è conforme a quanto proposto da AgCom (ad es. in allegato 3 alla delibera 39/19/CONS). Con riferimento ad esempio ai PDV nazionali si nota l'utilizzo del separatore ";" in luogo della tabulazione nonché l'introduzione di una colonna "Sigla" non presente nel formato AgCom. Ciò determina un malfunzionamento dei SW preposti alla verifica del rispetto dei PDV, essendo in grado di gestire il formato stabilito dall'AgCom e non sue varianti. Pur risultando non complesso adattare il formato dei file, si chiede di predisporre i file rappresentativi dei vincoli sui PDV nazionali ed esteri in conformità a quanto proposto da AgCom nella delibera 39/19/CONS.</p>	<p>I file per il calcolo dei campi ricevuti nei PDV nazionali ed esteri sono stati predisposti con un formato congruente con gli altri file dati forniti e con i file dei campi ricevuti richiesti ai partecipanti. Il contenuto è lo stesso, per ogni canale, di quelli pubblicati da AGCOM, con l'esclusione della sigla della provincia, aggiunta per facilitare le elaborazioni. Per le simulazioni possono quindi essere utilizzati i file originali AGCOM, pubblicati in allegato alla Delibera 162/20/CONS, fermo restando che il formato dei campi ricevuti dovrà essere quello specificato nell'Appendice A del Bando.</p>
58	<p>Art. 3 comma 3 del Bando: dal momento che l'offerta di servizio da presentare secondo il modello descritto nell'allegato 2 costituisce parte integrante del bando di gara ma non concorrerà a formare il punteggio, si richiede se i termini specificati nell'allegato 2 (durata del contratto, penali, ecc...) possono essere successivamente modificati nei Contratti che l'Operatore di Rete andrà a stipulare con i singoli FSMA, a seguito di una negoziazione commerciale con gli stessi.</p>	<p>Le condizioni riportate sull'offerta di servizio possono essere modificate se le nuove condizioni non sono peggiorative per gli FSMA.</p>
59	<p>Art. 3 comma 4 del Bando, si richiede il seguente chiarimento: a. Stante quanto ivi asserito in merito alla circostanza che Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell'esclusione per le società non ammesse alla gara" si richiede se successivamente all'eventuale assegnazione, verrà richiesta la prestazione di una ulteriore garanzia di natura economica.</p>	<p>Il deposito cauzionale o altra cauzione di cui all'articolo 4 del bando, sono le uniche garanzie di natura economica richieste.</p>
60	<p>a) Art. 4 del Bando, si richiede il seguente chiarimento: Per ciò che concerne la fidejussione o polizza assicurativa si domanda se debba avere una durata minima predefinita. b) Si richiede inoltre la possibilità di pubblicazione di un fac-simile di fidejussione, o, in alternativa, elenco dei requisiti della fidejussione con riferimento a specifici articoli del Codice Civile; c) l'aggiudicatario dovrà presentare anche in caso di aggiudicazione, deposito e/o polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e se sì, in che tempi?</p>	<p>a) La durata della fidejussione deve corrispondere al tempo di realizzazione del piano tecnico b) Non è previsto un facsimile c) Art3. comma 4 del bando specifica chiaramente che:"Ognuno dei soggetti partecipanti alla presente procedura dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, secondo le modalità indicate all'articolo 4, pari ad una percentuale del 10% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico di cui all'art. 8 e per garantire la piena operatività della rete. Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell'esclusione per le società non ammesse alla gara.</p>

62	<p><i>L'operatore è tenuto in qualche modo a fornire capacità trasmissiva a tutti gli FSMA utilmente collocati in graduatoria? Cosa succede nel caso in cui la risorsa trasmissiva risultasse scarsa e la disponibilità della stessa venga esaurita dai primi collocati graduatoria? Alcuni FSMA potrebbero risultare privi di capacità trasmissiva?</i></p>	<p>Linee guida FSMA al punto 8) L'accesso alla capacità trasmissiva avverrà, ai sensi dell'articolo 1, comma 1034, della L. n. 205/17, mediante negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA, in base all' "Offerta di servizio" presentata, obbligatoriamente, dagli operatori di rete in sede di procedura ex articolo 1, comma 1033 e che sarà resa pubblica dal Ministero dopo l'aggiudicazione del diritto d'uso. Ciò al fine di garantire un maggiore equilibrio contrattuale tra operatori di rete con elevato potere contrattuale e i FSMA in posizione utile in graduatoria, creando un level playing field tra i diversi FSMA in ambito locale.</p>
63	<p><i>È possibile per un FSMA rivendere a sua volta capacità trasmissiva o la stessa viene assegnata al FSMA in via esclusiva?</i></p>	<p>Il quesito non attiene alla procedura in corso</p>
65	<p><i>Art. 11 comma 5 del Bando: le medesime misure sanzionatorie sono applicate in caso di evidente ritardo nel rilascio di eventuali autorizzazioni che necessitino di espresso parere dell'ente preposto? I tempi di realizzazione della rete possono essere valutati al netto delle tempistiche di ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la diffusione del segnale?</i></p>	<p>Non sono previste deroghe agli obblighi previsti all'art. 11 del bando</p>
66	<p><i>Con riferimento all'Art 11 comma 7 del Bando e all'Allegato 1 allo stesso Bando si richiede di chiarire:</i>  <i>a) Cosa si intende per affidamento ad un soggetto terzo della realizzazione e gestione della rete?</i>  <i>b) Tale affidamento può avvenire anche in un momento successivo all'effettiva aggiudicazione della gara?</i>  <i>c) Può essere effettuato un affidamento parziale della rete realizzata/da realizzare?</i>  <i>d) L'affidamento può avvenire nei confronti di un soggetto non facente parte del RTI, del Consorzio o di altre forme di aggregazione?</i>  <i>e) Il menzionato "partner tecnologico" è necessariamente un soggetto giuridico parte del RTI, di un Consorzio o di altre forme di aggregazione o il medesimo o può essere rappresentato da un soggetto terzo?</i></p>	<p>a) Si intende un'impresa diversa dall'operatore aggiudicatario  b) OGNI DECISIONE DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI TERZI DEVE ESSERE INCLUSA NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  c) SI, PURCHE' NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 11, COMMA 7 .  d) SI, PURCHE' NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 11, COMMA 7.  e) Può anche essere un soggetto terzo NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 11, COMMA 7.</p>
67	<p><i>Allegato 2 al Bando: specificare cosa si intende quando si parla di "cessione" di 1 Mbit/s di capacità trasmissiva al FSMA. Si tratta a tutti gli effetti di un affitto di banda (e non cessione del diritto d'uso) al FSMA da parte dell'operatore di rete?</i></p>	<p>Sì, si tratta di un affitto di banda ad un FSMA a fronte di un accordo commerciale.</p>

77	<p>Con riferimento al criterio e di cui l'allegato 1, al fine del calcolo del numero dei mesi necessari per l'accensione di ulteriori impianti che garantiranno, una volta passati alla tecnologia DVB-T2, di ottenere la copertura di popolazione pari al 90%, la data di riferimento da cui far decorrere il numero dei mesi è 1) il giorno di avvio delle operazioni di transizione previsto nel Masterplan per l'area tecnica in oggetto , 2) il giorno di termine delle operazioni di transizione previsto nel Masterplan per l'area tecnica in oggetto o 3) il termine da cui decorre l'obbligo di passaggio alla tecnologia DVB-T2?</p>	<p>A partire dal giorno di avvio delle operazioni di transizione previsto nel Masterplan nell'area tecnica</p>
83	<p>In caso di partecipazione di un soggetto a più bandi all'interno di una stessa area tecnica è necessario effettuare un deposito cauzionale per ciascun bando?</p>	<p>Per bandi sovrapposti il massimo del deposito cauzionale previsto; per bandi in province non sovrapposte, la somma dei depositi cauzionali previsti</p>
84	<p>Qualora un soggetto presenti la domanda di partecipazione al bando relativo ad una rete di primo livello indicando una copertura a regime inferiore al 90% e qualora sia l'unico soggetto partecipante, tale soggetto può risultare vincitore del bando?</p>	<p>NO</p>